



Consiglio regionale della Calabria
Area Relazioni esterne, Comunicazione e Legislativa
Servizio Relazioni Esterne
Ufficio Relazioni Utenti Istituzionali

COMUNICAZIONE VIA E-MAIL

Reggio Calabria, li 26/03/2013

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 14700 del 27/03/2013
Classificazione 01 17 02

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari Straordinari e Prefettizi
dei Comuni della Calabria

Ai Sigg.ri Presidenti
delle Province della Calabria

Oggetto: Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto a favore degli investimenti nelle Aziende ad indirizzo bergamotticolo.

Si informa la S.V. che, nell'edizione del BURC n. 11 del 15.03.2013 - Parte III, è stato pubblicato il Decreto n. 3278 del 4 marzo 2013, "Attuazione della DGR n. 52 del 11 febbraio 2013: apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto a sostegno degli investimenti per il settore bergamotticolo".

L'Avviso riguarda le misure di aiuto a favore degli investimenti nelle aziende della "Filiera del Bergamotto" e prevede due tipologie di Azioni:

- a) Azione A "aiuti a sostegno degli investimenti nelle aziende bergamotticole";
- b) Azione B "aiuti a sostegno degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione del bergamotto e dei suoi derivati".

Al riguardo si trasmettono, in allegato, la scheda informativa redatta dallo scrivente ufficio, l'Avviso pubblico, l'allegato 1 (format di domanda di partecipazione), l'allegato 2 (disposizioni procedurali), l'allegato 3 (disposizioni attuative) e si fa presente che è possibile reperire il suddetto Avviso e gli ulteriori allegati, collegandosi al sito www.calabriapsr.it.

Alla luce di quanto detto, si invita la S.V. a volere dare massima diffusione dell'opportunità di cui sopra con qualunque mezzo idoneo (sito web, media, bacheche, ecc.), al fine di consentire ai destinatari di procedere nei tempi utili all'invio della domanda di partecipazione prevista.

Ciò posto, nel ricordare che il responsabile dell'URUI è la Dott.ssa Maria Grazia De Maio – n. tel. 0965-880775 – e-mail: servizio.relatiesterne@consrc.it; servizio.relatiesterne@pec.consrc.it, si fa presente che:

- per ogni eventuale chiarimento di carattere generale e, ove si volesse, per comunicare la/e modalità di pubblicità utilizzata/e per diffondere l'Avviso in oggetto, è possibile contattare la Dott.ssa Daniela Polimeno n. tel. 0965-880770 o la Dott.ssa Loredana Tropeano n. tel. 0965-880560;
- per informazioni specifiche sull'Avviso è possibile contattare il Dipartimento n. 6 "Agricoltura, foreste, forestazione" tel. 0961-32965, Responsabile Amministrativo e-mail donatella.raimondo@regcal.it.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'URUI
(Dott.ssa Maria Grazia De Maio)



Consiglio regionale della Calabria
Area Relazioni esterne, Comunicazione e Legislativa
Servizio Relazioni Esterne
Ufficio Relazioni Utenti Istituzionali

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO A FAVORE
DEGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AD INDIRIZZO BERGAMOTTICOLO.**

BURC n. 11 del 15 marzo 2013 parte III (Decreto n. 3278 del 4 marzo 2013).

BENEFICIARI

I beneficiari per l’Azione A sono gli Imprenditori agricoli singoli ed associati.

I beneficiari dell’Azione B sono le imprese di lavorazione-trasformazione e/o commercializzazione del settore agro-alimentare, anche in forma associata, limitatamente a quelle micro, piccole e medie ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

PROCEDURA

Le domande di aiuto, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata A/R presso il Dipartimento “Agricoltura, foreste e forestazione” – Area Territoriale Meridionale – Via Santa Caterina n. 10, Reggio Calabria, entro il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione della Delibera di approvazione del presente Avviso Pubblico sul BURC.

FINANZIAMENTO

La dotazione finanziaria a bando, pari ad € 4.000.000, trova capienza sul Capitolo 22040820 del Bilancio Regionale. L’erogazione del contributo avverrà attraverso il Dipartimento Bilancio e Patrimonio – Settore Ragioneria Generale – della Regione Calabria.

Le risorse sono state ripartite per ciascuna Azione come segue:

- Azione A € 2.000.000;
- Azione B € 2.000.000.

Il contributo massimo ammissibile è pari a € 200.000,00. L’intensità di aiuto pubblico massimo concedibile varia dal 60 al 40% del costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento (in base all’età dell’imprenditore ed alla localizzazione dell’azienda).

DIPARTIMENTO

Il Dipartimento è il n. 6 “Agricoltura, foreste e forestazione”, Via E. Molè 88100 Catanzaro, tel. 0961.32965
Responsabile Amministrativo donatella.raimondo@regcal.it.



REGIONE CALABRIA

AVVISO PUBBLICO

**PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO A FAVORE
DEGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AD INDIRIZZO
BERGAMOTTICOLO - LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2002, N. 41.**

- **Azione A:** aiuti a sostegno degli investimenti nelle aziende bergamotticole;
- **Azione B:** aiuti a sostegno degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione del bergamotto e dei suoi derivati.



VISTO

- la Legge Regionale 14 ottobre 2002 n. 41 che ha inteso all'articolo 14 disciplinare le modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ad indirizzo bergamotticolo.
- la Legge 25 febbraio 2000. n. 39 recante «Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati».
- l'art. 3 della Legge n.39, secondo il quale l'obiettivo degli interventi è la difesa ed il miglioramento della competitività della filiera del bergamotto;
- la normativa comunitaria sugli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel Settore Agricolo e Forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), concessi per attività inerenti alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato;
- il Reg. (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), si applica agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli non elencati nell'allegato I del Trattato;
- l'Aiuto di Stato N. 287/2003 "Aiuti a favore degli investimenti nel settore agricolo ed agroalimentare" - Regione Calabria, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2004)1222 del 25 marzo 2004;
- le Misure 121 e 123 del PSR Calabria 2007-2013 approvato con le Decisioni della Commissione europea n. C(2007)6007 del 29.11.2007 e n. C(2010)1164 del 26.02.2010;
- l'art. 4, della Decisione della Commissione Europea n. C(2007)6007 del 29.11.2007 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013, che approva gli aiuti di Stato, intesi a procurare finanziamenti integrativi "Top up" per lo sviluppo rurale solo se rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato e se rispondenti ai requisiti dell'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1974/2006;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione.
Via E. Molè
88100 Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) OGGETTO DEL BANDO

In attuazione della legge 25 febbraio 2000, n. 39 recante «Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati» e della Legge Regionale 14 ottobre 2002 n. 41 che all'articolo 14 disciplina le



modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ad indirizzo bergamotticolo, con il presente avviso pubblico il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di aiuto a favore di misure volte al miglioramento della competitività del settore bergamotticolo, in particolare:

- **Azione A:** aiuti a sostegno degli investimenti nelle aziende bergamotticole;
- **Azione B:** aiuti a sostegno degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione del bergamotto e dei suoi derivati.

Le finalità dell'azione A sono:

- realizzare investimenti per l'ammodernamento aziendale;
- introdurre nuove tecniche di gestione;
- sostenere la riconversione culturale e/o l'ampliamento delle superfici coltivate mediante la realizzazione di nuovi impianti;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- sostenere l'introduzione di sistemi di qualità;
- accelerare l'adeguamento delle produzioni alle normative comunitarie in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro, igiene.

La finalità dell'azione B è ottenere un incremento del valore aggiunto dei prodotti agricolo attraverso investimenti finalizzati a:

- creazione, ammodernamento e miglioramento dell'efficienza delle strutture operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- miglioramento qualitativo della produzione lavorata e trasformata.

3) DISCIPLINARE PER OGNI AZIONE

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni procedurali” relative al trattamento delle domande di aiuto e alle “Disposizioni attuative” relative ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione per ogni Azione, allegate alla Delibera di approvazione del presente Avviso Pubblico.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria a bando, pari ad € 4.000.000, trova capienza sul Capitolo 22040820 del Bilancio Regionale. L'erogazione del contributo avverrà attraverso il Dipartimento Bilancio e Patrimonio - Settore Ragioneria Generale - della Regione Calabria.

Le risorse sono state ripartite per ciascuna Azione come segue:

- **Azione A** - € 2.000.000;
- **Azione B** - € 2.000.000.

Eventuali risorse rivenienti dall'Azione A, per effetto di economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere utilizzate per implementare la dotazione finanziaria dell'Azione B e viceversa.

5) SCADENZA

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto è fissata al **45° giorno** successivo alla data di pubblicazione della Delibera di approvazione del presente Avviso Pubblico sul BURC.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione

Domanda di partecipazione al Bando di cui al DGR n. 52 del 11 Febbraio 2013

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere testo., nato a Fare clic qui per immettere testo., il Fare clic qui per immettere una data.**residente in** Fare clic qui per immettere testo., via Fare clic qui per immettere testo., CF Fare clic qui per immettere testo., in qualità di Scegliere un elemento. della Fare clic qui per immettere testo., con sede legale in Fare clic qui per immettere testo., via Fare clic qui per immettere testo., PI Fare clic qui per immettere testo., e-mail Fare clic qui per immettere testo., tel. Fare clic qui per immettere testo., faxFare clic qui per immettere testo., cell.Fare clic qui per immettere testo..

Premesso:

che con DGR n. 52 del 11 Febbraio 2013, la Regione Calabria ha previsto la possibilità di aprire i termini per la presentazione delle a favore degli investimenti nelle aziende ad indirizzo bergamotticolo - Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41;

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 20 dicembre 2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art. 75 della medesima norma, sotto la propria responsabilità,

CHIEDE

In conformità al DGR n. 52 del 11 Febbraio 2013, di essere ammesso a partecipare al bando per la selezione delle domande di aiuto per l'Azione Fare clic qui per immettere testo.

A tal fine, produce la seguente documentazione:

1. Allegato I;
2. Allegato II - Autocertificazione relativa all'iscrizione alla CCIAA resa ai sensi del DPR n. 445/2000;
3. Allegato III;
4. Titolo di disponibilità del terreno oggetto degli interventi, debitamente registrato, da cui si evinca la disponibilità del fondo per almeno 12 (dodici) anni dalla data di presentazione della domanda;
5. Principali elaborati grafici dell'intervento (situazione ex ante e situazione ex post): planimetrie, piante, sezioni e prospetti; computo metrico delle opere;
6. Dichiarazione, resa in forma di dichiarazione giurata da un tecnico abilitato, che per l'intervento in proposta nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento in proposta non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste;
7. Piano di Miglioramento Aziendale o Business Plan. Per le imprese associate il Business Plan dovrà essere unico e riguardare l'intera iniziativa oggetto del finanziamento. Nel PMA o BP dovranno puntualmente essere associate le singole voci di spesa alle priorità di filiera, onde consentire la puntuale valutazione dell'attinenza delle spese con le priorità di filiera;
8. Allegato "Val_Bergamotto" per la determinazione, in forma autovalutativa, dei punteggi relativi al progetto proposto;
9. Copia bilancio/dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione il bilancio di previsione;



REGIONE CALABRIA
Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione

10. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con cui si attesta di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
11. Altro(specificare) Fare clic qui per immettere testo.

DICHIARA

- che è a conoscenza, ed accetta, quanto previsto dalle disposizioni attuative e dalle disposizioni procedurali indicate al DGR n. 52 del 11 Febbraio 2013. In particolare dichiara di essere a conoscenza della disciplina inerente i procedimenti di concessione delle proroghe, di concessione delle varianti e del regime delle revoche;
- di autorizzare la Regione Calabria ad utilizzare tutti i recapiti dichiarati nella presente domanda, inclusi l'indirizzo e-mail ed il numero di cellulare, per comunicazioni inerenti la pratica o comunque afferenti a questioni relative il PSR Calabria 2007-2013. Si autorizza esplicitamente l'utilizzo di comunicazioni e-mail o per tramite di messaggi di testo; si autorizza, altresì, la Regione Calabria, laddove necessario, a contattare in sua vece il tecnico incaricato firmatario della documentazione in proposta;

Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui per immettere una data.

In Fede

Avvertenza:

Allegare fotocopia di documento di identità, in corso di validità, di tutti i soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).



REGIONE CALABRIA

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto a sostegno degli investimenti nelle aziende ad indirizzo bergamotticolo - Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41.

- **Azione A: aiuti a sostegno degli investimenti nelle aziende bergamotticole.**
- **Azione B: Aiuti a sostegno degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione del bergamotto e dei suoi derivati.**

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO

PARTE I

DOMANDA DI AIUTO

1.1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande di aiuto redatte secondo il format allegato all'avviso pubblico, in duplice copia, sottoscritte e corredate di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o rappresentante legale della ditta richiedente, dovranno essere inoltrate a mezzo plico raccomandato A/R presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e forestazione - Area Territoriale Meridionale - Via Santa Caterina n. 10, Reggio Calabria.

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto è fissata **al 45° giorno** successivo alla data di pubblicazione del bando sul BURC.

Le domande e la relativa documentazione presentate oltre i termini previsti, non saranno esaminate ai fini dell'ammissibilità e saranno dichiarate non ricevibili. Allo stesso modo saranno dichiarate irricevibili le domande presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione oppure non compilate nei moduli previsti o mancanti della documentazione richiesta.

Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte, ai fini degli adempimenti di cui al successivo punto 1.3, solo se complete della documentazione obbligatoria a corredo della domanda così come previste nelle Disposizioni Attuative.

La domanda ed i relativi allegati sopra specificati dovranno essere sottoscritti dal richiedente, a pena di irricevibilità, in forma autenticata oppure a norma dell'art. 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (istanza presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore).

Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di **errori palesi**, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli di seguito indicati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati errori palesi :

- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancata presentazione dei documenti essenziali.

Gli errori palesi devono essere comunicati con lettera al Responsabile di Misura entro 15 giorni dalla data di accettazione della domanda di aiuto presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e forestazione - Area Territoriale Meridionale - Via Santa Caterina n. 10, Reggio Calabria.

1.2) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La presentazione delle domande di aiuto, come illustrato nell'articolo precedente, presuppone l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La domanda di aiuto dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1.1 dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente avviso (**ALLEGATO 1**), nella quale dovranno essere riportate, tra l'altro, almeno le seguenti dichiarazioni:

1. di impegnarsi a rispettare le norme afferenti l'avviamento al lavoro e l'applicazione del CCNL e di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali;
2. di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo per il pagamento dell'aiuto richiesto;
3. di essere a conoscenza dei criteri di selezione riportati nelle disposizioni attuative di riferimento;
4. di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza;

5. di impegnarsi a mantenere i requisiti e/o impegni previsti dal bando nonché quelli afferenti ai criteri di selezione;
6. di impegnarsi a garantire, salvo quanto concesso in fase di variante, di non alterare la natura o le condizioni di esecuzione del progetto di investimento e/o di non variare l'assetto proprietario di una infrastruttura ovvero cessare o rilocalizzare l'attività produttiva per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto;
7. di impegnarsi a rispettare le disposizioni in materia di pubblicità ed informazione secondo quanto disciplinato dalle disposizioni procedurali del presente Avviso Pubblico;
8. impegnarsi a fornire tutti i dati di monitoraggio, consentire visite in loco, ispezioni ed ogni ulteriore attività che si renda necessaria ai fini dei controlli;
9. di non aver ricevuto agevolazioni a valere sulle misure 121 e 123 attivate dalla Regione Calabria con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, con i Piani di Sviluppo Locale, nelle aree selezionate nell'ambito dell'Asse IV e, per analogia, con il bando di cui alla DGR n. 216 del 01/03/2005, a fronte dei medesimi investimenti oggetto della presente domanda;
10. di non effettuare investimenti di mera sostituzione come specificato al paragrafo 4.1.12 "Investimenti di sostituzione" di cui alle Disposizioni Procedurali.

1.2 Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente avviso (**ALLEGATO 2**), con la quale si attesta:

- l'iscrizione alla CCIAA con i relativi estremi;
- che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

1.3 Limitatamente ai soggetti costituiti in forma associata:

- **copia dello statuto**, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- **copia dell'atto di nomina** degli organi amministrativi attualmente in carica;
- **atto** dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano, a richiedere e a riscuotere gli aiuti;

1.4 Limitatamente alle cooperative:

- **Dichiarazione sostitutiva**, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente avviso (**ALLEGATO 2**), con la quale si attesta:
 - l'iscrizione alla CCIAA con i relativi estremi;
 - che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
 - che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Possono partecipare al presente Avviso anche i soggetti che, al momento di presentazione della domanda, non si siano ancora costituiti in una forma giuridica riconosciuta e che comunque si impegnano a farlo contestualmente alla lettera di accettazione della decisione individuale di concessione del contributo da parte del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione.

In tal caso la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un mandato di rappresentanza rilasciato dal gruppo proponente al soggetto individuato quale referente e futuro rappresentante legale della società che sottoscriverà la stessa e tutti i documenti ad essa collegati.

La documentazione sopra richiesta dovrà comunque essere prodotta contestualmente alla lettera di accettazione della decisione individuale di concessione del contributo da parte del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione.

1.5 Nei casi di cointestazione dell'effettiva disponibilità di terreno e laddove la presentazione della domanda viene eseguita da un solo cointestatario, i cointestatari non titolari della domanda d'aiuto sono tenuti a dichiarare di essere a conoscenza e di autorizzare a che le superfici cointestate siano oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del richiedente ed autorizzare la realizzazione

dell'investimento. Per tale dichiarazione può essere utilizzato il modello fac-simile riportato in allegato (**ALLEGATO 3**).

1.3) ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, successivamente, la valutazione secondo i criteri individuati per ciascuna Misura. L'esame delle domande sarà effettuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria attraverso o istruttori appositamente nominati. Per ciascuna domanda di aiuto ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel responsabile *pro-tempore* di misura.

1.3.1 Ricevibilità

Le domande di aiuto pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà la verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- della completezza della documentazione presentata, per come richiesto;
- dell'affidabilità del proponente.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

1.3.2 Ammissibilità

La verifica tecnico-amministrativa di ammissibilità potrà essere espletata contestualmente a quella di ricevibilità, solo nel caso in cui quest'ultima sia positiva. Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti il riconoscimento possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni attuative e con riferimento alle singole schede di Misura/Azione. L'istruttoria verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità alla spesa, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma.

Il servizio competente del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione potrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione alla ragioneria regionale per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

L'assenza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dalle Misure/azioni comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

Costituiscono, altresì, causa di non ammissibilità le domande:

- aventi per oggetto investimenti non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione;
- corredate da documentazione non rispondente nella qualità e nel contenuto a quello richiesto nelle disposizioni attuative e procedurali, fatte salve le integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione.

La Regione si riserva, durante la fase istruttoria, di effettuare visite in azienda al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi e/o di verifica e conferma di quanto dichiarato in sede di domanda di aiuto.

In nessun caso è ammessa la facoltà di presentare e/o acquisire documentazione obbligatoria richiesta dal bando successivamente alla data della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1.1 relativamente agli errori palesi.

1.3.3 Valutazione

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità verranno attribuiti i punteggi secondo i criteri di selezione della Misura/Azione. La specifica delle modalità di calcolo dei singoli punteggi, laddove già non puntualmente specificati nel bando o nelle disposizioni attuative, dovranno essere resi pubblici prima dell'avvio della fase di ammissibilità con apposito atto dell'Autorità di Gestione. A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute il Dipartimento Agricoltura, foreste e forestazione formulerà la proposta di graduatoria provvisoria e l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

La suddetta graduatoria provvisoria nonché l'elenco delle domande escluse (non ricevibili, non ammissibili) con relativa motivazione sarà approvata con Decreto Dirigenziale, che sarà pubblicato sul BURC e sul seguente sito web: www.calabriapsr.it.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.

Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potranno richiedere al Dipartimento Agricoltura, Foreste e forestazione - Area Territoriale Meridionale - Via Santa Caterina n. 10, Reggio Calabria il riesame della domanda.

Dopo avere esaminato i ricorsi pervenuti, il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione approverà, acquisito il parere dell'Autorità di Gestione, con apposito Decreto Dirigenziale la graduatoria definitiva delle domande ammesse ed escluse, riportante anche le motivazioni di esclusione, che verrà pubblicata sul BURC e sul sito ufficiale.

La pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURC e sul sito www.calabriapsr.it assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, della motivazione dell'eventuale esclusione nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse.

Le domande saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna Misura/Azione. Eventuali risorse aggiuntive, anche rinvenienti da economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere utilizzate per lo scorimento della graduatoria.

1.3.4 Criteri di selezione e formulazione delle graduatorie

Per ciascun misura saranno predisposte graduatorie uniche formulate su base regionale, in funzione dell'attribuzione dei relativi punteggi come stabiliti in sede di definizione dei "criteri di selezione" riportati nelle disposizioni attuative.

Nei casi di ex-aequo nell'attribuzione del punteggio la precedenza è assegnata, nell'ordine:

- a) al genere femminile;
- b) all'imprenditore più giovane;
- c) all'imprenditore agricolo professionale (IAP);
- d) agli enti pubblici e, tra questi, prioritariamente a quelli localizzati in aree D, poi a quelli localizzati in aree C e, infine, a quelli localizzati in aree B;

Per le società, la precedenza viene accordata sulla base dei seguenti criteri: la priorità "imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'imprenditore agricolo o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile; la minore età viene attribuita:

- società di persone: minore età media dei soci
- società di capitale: minore età media dei soci amministratori
- società cooperativa: minore età media dei soci amministratori

Eventuali ulteriori risorse oppure risorse rinvenienti da economie di spesa/rinunce/revoche potranno essere utilizzate per lo scorimento della graduatoria. Le risorse finanziarie che non risultassero utilizzate con le graduatorie potranno essere riallocate nelle graduatorie successive della stessa misura.

Qualora l'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero la Regione, con atti dirigenziali, può finanziare parzialmente il progetto richiedendone la rimodulazione dell'idea progettuale oppure attendere che si liberino risorse sufficienti a finanziare l'intera iniziativa.

1.4) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dalla legge 241/90 e s. m. e i., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

1.5) PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

I provvedimenti di concessione dell'aiuto adottati dalle competenti strutture regionali, dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;

- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo quello ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione e dal periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori, che deve essere compatibile con i tempi di realizzazione degli interventi oggetto di contributo;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato.

PARTE II

DOMANDA DI PAGAMENTO

2.1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l’Organismo Pagatore.

Le domande di pagamento devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in unica copia, alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione - Area Territoriale Meridionale - Via Santa Caterina n. 10, Reggio Calabria, con le seguenti modalità:

- spedizione della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo di lettera raccomandata o tramite corriere espresso riconosciuto, o a mano direttamente presso il protocollo del Dipartimento Agricoltura riportante la dicitura “PSR Calabria 2007-2013 – Domanda di pagamento a valere sulla/e Misura/e Misure a investimento (Inserire codice delle misure che sono state attivate)” e gli estremi del soggetto richiedente;
- presentazione a mano della documentazione cartacea presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- per il tramite dei CAA o degli organismi convenzionati.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa dovrà essere apposta, la dicitura “*Fattura pagata con il concorso delle risorse regionali_Bando Bergamotto.*”.

Ai fini dell’accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, potrà essere richiesta ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dall’impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal presente avviso dalla data di erogazione del saldo.

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- anticipo;
- stato di avanzamento;
- saldo

2.1.1 Anticipo

Gli anticipi possono essere corrisposti ai beneficiari privati delle misure ad investimenti per un importo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico relativo all’investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa di importo pari al 110% dell’anticipo concesso.

L’erogazione dell’anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “domanda di pagamento” e della seguente documentazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell’investimento a favore dell’Organismo Pagatore di importo pari all’anticipazione concessa maggiorata del 10%, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- sottoscrizione per accettazione del provvedimento di concessione dal soggetto beneficiario interessato.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione della lettera di concessione del contributo. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte della Regione.

L'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

2.1.2 Stato di avanzamento (SAL)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. I pagamenti in contanti sono ammissibili entro l'importo massimo di Euro 500,00;
- per la verifica del cumulo, qualora il contributo sia concesso a norma del Reg. (CE) n. 1998/2006 "de minimis", dichiarazione godimento di altri benefici in "de minimis" a valere sulla normativa comunitaria nazionale e regionale;
- per le prestazioni d'opera a titolo gratuito, certificazione redatta da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario. Tale certificazione deve contenere il valore della prestazione non retribuita, determinato sulla base del tempo impiegato e del relativo costo orario. Le prestazioni d'opera di cui trattasi sono: attività di ricerca nonché professionali; operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 30% del contributo concedibile. Qualora siano stati concessi anticipi del 50% sull'importo totale ammesso, l'importo massimo delle domande di pagamento di SAL è del 50%; in questo caso, in fase di saldo dovrà essere rendicontato l'importo anticipato. Nel caso in cui non siano stati erogati anticipi, l'importo massimo della domanda di pagamento di è pari al 90% del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi. Tale importo è elevabile al 95% nel caso di soggetti pubblici.

La fideiussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente il SAL in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dello stato di avanzamento può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti ed in questo caso gli stati di avanzamento non potranno superare complessivamente il 50% del contributo concedibile.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.

2.1.3 Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- certificato di agibilità, ove pertinente;
- nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. I pagamenti in contanti sono ammissibili entro l'importo massimo di Euro 500,00;
- certificato di regolare esecuzione con specifica osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale
- per la verifica del cumulo, qualora il contributo sia concesso a norma del Reg. (CE) n. 1998/2006 "*de minimis*", dichiarazione godimento di altri benefici in "*de minimis*" a valere sulla normativa comunitaria nazionale e regionale.
- Per le prestazioni d'opera a titolo gratuito, certificazione redatta da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario. Tale certificazione deve contenere il valore della prestazione non retribuita, determinato sulla base del tempo impiegato e del relativo costo orario. Le prestazioni d'opera di cui trattasi sono: attività di ricerca nonché professionali; operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo. Nel corso dei 60 giorni successivi al termine per la realizzazione degli interventi possono essere perfezionati gli atti amministrativi previsti dalle norme in materia nonché dalle disposizioni procedurali inerenti alla documentazione a corredo della domanda di pagamento.

L'ufficio istruttore competente, provvede:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo

svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La Regione si riserva per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.

Prima del versamento del saldo finale la Regione effettua dei "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4%.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile del Procedimento valutate le eventuali contro deduzioni presentate, propone l'adozione di una determinazione dell'ufficio competente in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo, il competente Servizio del Dipartimento, su proposta del Dirigente del Servizio preposto, provvede all'inoltro dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore per l'erogazione degli aiuti.

PARTE III

3.1) NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

3.1.1 Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. La Regione, comunque, si riserva di richiedere l'estratto conto al beneficiario anche per i bonifici non pagati con la procedura "home banking".
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" ed il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
Assegno circolare non trasferibile. Il beneficiario deve produrre, con riferimento alla fattura rendicontata, copia della matrice e dell'assegno emesso.
Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari deve essere allegata copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'Istituto di Credito.
- c) Bollettino postale il cui pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite conto corrente postale/bancario. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

In ogni caso, oltre a ciascun titolo di pagamento, il beneficiario deve produrre una liberatoria, rilasciata da parte del destinatario del pagamento, dalla quale risulti l'avvenuta transazione e l'estinzione del debito relativo allo specifico bene/servizio fornito.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura "*Fattura pagata con il concorso delle risorse pubbliche regionali – Bando Bergamotto.*". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Il pagamento in contanti è consentito per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso.

Per operazioni finanziate per un costo totale dell'investimento superiore a 200.000,00 €, il beneficiario, con l'esclusione degli enti pubblici territoriali, è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito conto corrente bancario/postale riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.

Le spese di apertura e gestione del conto corrente per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, sono riconosciute come ammissibili a condizione che il conto medesimo sia riservato in modo esclusivo all'operazione finanziata. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

3.1.2 Decorrenza per l'ammissibilità delle spese

Per la salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Quest'ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di domande di aiuto "reiterate" per la correzione di errori palesi l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di aiuto;
- c) le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori.

3.1.3 Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato in 12 mesi e decorre dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale o dalla data di ricezione del nuovo quadro economico dell'investimento, nei casi in cui questo abbia subito modifiche in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

Il programma di spesa dovrà essere avviato in tempo utile per la realizzazione dell'intervento entro il termine previsto.

3.1.4 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

La Regione stabilisce che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo pubblico regionale non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo previsto nelle disposizioni attuative a seguito dell'ultimazione dei lavori e della erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a e b, per come sopra descritti può comportare l'avvio del procedimento per la pronunzia della decadenza dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni

3.1.5 Variazioni al Progetto

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate variazioni al progetto:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate e/o al quadro economico originario;

- adeguamenti tecnici alle operazioni approvate e/o al quadro economico originario.

Le diverse tipologie di variazione sono soggette a distinte procedure amministrative ed a specifici adempimenti da parte dei beneficiari, come descritto nei sotto-paragrafi successivi.

Per quanto riguarda gli Enti pubblici, sono fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla normativa in materia di varianti in corso d'opera, in particolare quanto disposto dal D. lgs 163/2006.

Tutte le variazioni, inoltre, devono rispettare determinate condizioni di ammissibilità che saranno valutate, a seconda dei casi, in fase di autorizzazione della variazione o di controllo sulla relativa domanda di pagamento. In particolare, le variazioni sono ammissibili quando:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
- non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;
- non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
- sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando;
- sono conformi a tutte le norme vigenti in materia di edilizia ed urbanistica

Nei casi in cui è necessaria l'autorizzazione da parte della Regione, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti nella variazione al progetto potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della formale approvazione della stessa. La realizzazione della variazione non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variazione, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variazione non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variazione, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variazione. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Nei casi in cui la variazione non è oggetto di autorizzazione da parte degli uffici regionali, fatto salvo l'obbligo, da parte del beneficiario, di comunicare preventivamente ogni modifica che si intende apportare al progetto, la verifica dei requisiti di ammissibilità della variazione avverrà in fase di controllo amministrativo e/o in loco della domanda di pagamento. In questa sede, il beneficiario dovrà presentare la relazione dettagliata sulla variazione e la relativa documentazione tecnica e contabile. Rimane impregiudicata la facoltà, da parte del personale incaricato dei controlli, di contestare l'ammissibilità totale o parziale della variazione e di proporre eventuali riduzioni del contributo.

3.1.5.1 Cambio beneficiario

Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede parzialmente o totalmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Pertanto, dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (ivi compresi i criteri di selezione), e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, alle parti interessate. In questo caso, prima della formalizzazione del subentro, il cedente è tenuto a rendicontare le spese ammissibili sostenute durante il periodo in cui risulta titolare del provvedimento di concessione del contributo. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2.1.2 (Stato di avanzamento) delle presenti disposizioni procedurali, la rendicontazione dovrà essere presentata anche se di importo inferiore al 30% del contributo.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

3.1.5.2 Cambio della sede dell'investimento

Le variazioni relative al cambio della sede dell'investimento devono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi propedeutici al rilascio dell'autorizzazione.

Allo stesso modo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve fare preventiva richiesta - motivando in maniera dettagliata lo spostamento - agli uffici regionali che possono o meno autorizzare lo spostamento.

3.1.5.3 Variazioni tecniche e/o economiche sostanziali al Progetto

Le variazioni che hanno per oggetto modifiche tecniche al progetto approvato e/o modifiche alle categorie di spesa del quadro economico (es. opere murarie, acquisto attrezzi, acquisto macchinari, sistemazioni esterne, ecc...) il cui valore risulti essere **maggiore del 10%, e fino al 40%** dell'intero importo approvato in fase di concessione possono essere, alternativamente, sottoposte all'autorizzazione degli uffici istruttori o comunicate con Perizia tecnica giurata di un tecnico abilitato.

Nel primo caso, il beneficiario titolare dell'investimento, contestualmente alla richiesta di variazione al progetto, dovrà produrre:

- Relazione tecnica esplicativa delle modifiche apportate redatta e asseverata da Tecnico abilitato;
- Quadro economico comparativo, distinto per categorie di spesa, del progetto originario e con variazione;
- Modello VAL revisionato;
- Elaborati grafici di dettaglio;
- Computo Metrico modificato, riferito ai prezzi regionali utilizzati e/o corredata di tre preventivi per ciascuna voce oggetto di variazione;
- Eventuali Autorizzazioni/ Permessi.

Gli uffici istruttori preposti all'autorizzazione della variazione al progetto, verificheranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della variazione.

In alternativa a questa procedura, il beneficiario comunicherà agli uffici regionali la variazione che si considererà automaticamente concessa se corredata da Perizia tecnica giurata di un tecnico abilitato dichiarante che le modifiche apportate all'investimento sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura, che non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva, che non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento, che prevedono la permanenza delle originarie finalità del progetto approvato, che sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando, che sono pienamente conformi a tutte le norme vigenti in materia di edilizia ed urbanistica.

La verifica di tutti i requisiti di ammissibilità della variazione sarà effettuata, a posteriori, in sede di controllo amministrativo e/o in loco della domanda di pagamento.

Non sono in nessun caso ammissibili variazioni che abbiano un valore superiore al 40% dell'importo approvato in fase di concessione.

3.1.5.4 Adeguamenti tecnici e/o economici al progetto

Le variazioni tecniche e/o economiche di **importo inferiore o uguale al 10%** del totale dell'investimento approvato possono essere effettuate dal beneficiario previa comunicazione agli uffici regionali competenti. La variazione si considererà automaticamente concessa e la verifica di tutti i requisiti di ammissibilità della variazione sarà effettuata a posteriori in sede di controllo amministrativo e/o in loco della domanda di pagamento.

3.1.6 Proroghe

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo crono-programma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate alla Struttura competente del Dipartimento. Questo accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

3.1.7 Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali
- l'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla “incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

3.1.8 Recesso – Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dalle presenti disposizioni.

3.1.9 Monitoraggio

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

PARTE IV

4.1) CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

4.1.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi utilizzati a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere presentata a corredo della domanda pagamento secondo le indicazioni riportate nel bando.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

I beni acquistati devono essere nuovi, salvo quanto previsto al successivo punto 4.1.4, e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi regionali vigenti.

I prezzi regionali vigenti dei Lavori pubblici e dell'Agricoltura (pubblicato sul BURC Supplemento Straordinario n.1 al n. 19 dell'1 ottobre 2008) devono essere utilizzati per la verifica della congruità delle spese.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezziario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

4.1.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto - piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione- e sui costi di realizzazione).

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge vigente in materia. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere in ogni caso superiore al 25% dell'intero investimento, fatte salve diverse disposizioni specificate nelle schede di misura del documento di programmazione e riportate nelle disposizioni attuative.

4.1.3 Operazioni realizzate da enti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007.

In taluni casi gli enti pubblici (Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi ed Enti pubblici non economici) possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei **lavori in economia e contributi in natura**. Nel caso di lavori in economia, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

4.1.4 Acquisto di materiale usato

L'acquisto di attrezzature o materiale usato è ammissibile a cofinanziamento, e unicamente per le microimprese e per le piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione F¹F, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. che lo stesso bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei sette anni precedenti. La decorrenza dei sette anni deve essere calcolata dalla data dell'acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello stesso dovrà produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione;
- b. che l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato. Il beneficiario dovrà pertanto produrre una dichiarazione, sottoscritta da un tecnico qualificato, che attesti la convenienza dell'acquisto. L'importo riconosciuto sarà comunque quello risultante dall'istruttoria della struttura preposta;
- c. che le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti. Anche in questo caso occorre allegare al fascicolo una dichiarazione di un tecnico qualificato che indichi la rispondenza delle caratteristiche tecniche del bene.

4.1.5 Acquisto di beni immobili

L'acquisto di un bene immobile costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

L'acquisto delle linee di lavorazione e delle attrezzature mobili annesse all'immobile è possibile se ricorrono le condizioni di cui al punto – Acquisto di materiale usato – di cui al punto 4.1.4.

Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

¹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

- assenza di vincoli di parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado;
- in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
- del complesso immobiliare potranno far parte i fabbricati direttamente connessi e funzionali alle finalità dell’investimento, purché il loro valore non superi il 50% della spesa globale dell’investimento medesimo, al netto delle spese generali. Ne consegue che in ogni caso non sono ammissibili investimenti che comportano la sola acquisizione di “immobili”;
- l’immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti di finanziamenti comunitari o nazionali;
- l’acquisto sia vantaggioso rispetto alla realizzazione ex-novo

Per l’acquisto di immobili delle linee di lavorazione e delle attrezzature dovrà essere prodotta apposita perizia giurata redatta da un professionista individuato dall’Amministrazione regionale con onere a carico del richiedente il beneficio nella quale si dovrà:

- certificare che il prezzo dell’immobile oggetto di acquisizione non è superiore al valore di mercato e che sia vantaggioso rispetto alla realizzazione ed all’acquisto ex-novo;
- attestare che l’immobile è conforme alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria ed è immediatamente utilizzabile (presenza del regolare certificato di agibilità) oppure specificare i punti non conformi quando l’iniziativa prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- dichiarare gli eventuali interventi per l’adeguamento della struttura e degli impianti tecnici, nonché le procedure per la regolarizzazione della posizione amministrativa (pareri, autorizzazioni, ecc.) ritenuti necessari per consentire alla struttura di essere funzionante e funzionale dopo l’acquisizione;
- i riferimenti ed i dati anagrafici della ditta venditrice;
- esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto dell’immobile e gli obiettivi dell’operazione e che lo stesso sia adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, alle attività previste.

Si specifica, altresì, che l’immobile oggetto di acquisizione è sottoposto agli obblighi di non alienabilità ed ai vincoli di destinazione per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione finale del contributo non può essere distolto dall’impiego e dalla destinazione prevista nell’iniziativa progettuale.

4.1.6 Spese generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a specifiche disposizioni previste nelle schede di misura del documento di programmazione e richiamate nei bandi pubblici attuativi delle stesse misure.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l’applicazione di precisi “criteri di imputazione”, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo.

I criteri d’imputazione di dette spese, il relativo calcolo ed ogni giustificazione di eventuali scostamenti tra la situazione prevista e quella risultante a consuntivo, devono essere riportati in un apposito documento da conservare agli atti.

Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all’operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.

Le spese generali sono ammesse a contributo nel limite massimo del 9% dell’importo complessivo dell’investimento di cui massimo il 6% per progettazione e direzione lavori e massimo il 3% per le altre spese.

In caso di progetti particolarmente complessi, per la cui realizzazione sono richiesti nulla osta e/o pareri delle Autorità pubbliche che comportano la predisposizione di ulteriori elaborati per il tecnico, il massimale per le spese di progettazione e direzioni lavori potrà essere aumentato al 7% ed il limite massimo per le spese generali al 10%.

Per quanto concerne opere, impianti, macchinari, attrezzature e arredi la cui realizzazione non prevede una progettazione ed il cui costo è determinato in base ai preventivi le spese generali non possono superare il 3%.

Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata, nonché certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.

4.1.7 IVA, altre imposte e tasse

Il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfetari, non può essere considerata spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

Al pari dell' IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.

La Regione Calabria, con DGR n. 696 del 29 ottobre 2010, ha costituito un Fondo IVA per tutti gli interventi destinati a favorire, in qualità di beneficiari la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed altri enti pubblici sulle misure del PSR Calabria 2007-2013 per i quali l'IVA non è riconosciuta a cofinanziamento FEASR.

4.1.8 Leasing

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili.

Aiuto concesso all'utilizzatore

L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo. Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, il leasing è ammissibile con obbligo di riscatto (patto di acquisto) e fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura, entro il limite fissato dal bando per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi) non ammissibili a finanziamento. Il beneficiario, inoltre, dovrà produrre un'autodichiarazione con cui si impegna, qualora ammessa a cofinanziamento in graduatoria, a riscattare il bene in leasing al termine del periodo di pagamento dei canoni. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento. In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata";

4.1.9 Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro.

Per le misure che prevedono investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici e privati, segnatamente la fornitura di beni o di servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerate spese ammissibili alla seguenti condizioni:

1. che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
2. che il contributo non sia collegato ad operazioni di ingegneria finanziaria;
3. che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di un terreno o immobile, il valore deve essere certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (salario di lavoratori agricoli e/o forestali, ad esempio) rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Le spese ammissibili sono:

- **contributi in natura** – riferibili all'ipotesi generali di utilizzo di terreni, immobili, attrezzature, materiali senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale;

- **lavori in economia** - ovvero la modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione il personale dipendente degli enti pubblici provvedono per proprio conto.

- **prestazioni non retribuite** - ovvero la modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione il beneficiario, i membri della famiglia agricola, i soci (nel caso di società) provvedono per proprio conto.

- **attività di ricerca o professionali** inerenti l'investimento e svolte direttamente dal beneficiario (studio di fattibilità, analisi di mercato ecc.).

In ogni caso, non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie;

Il cofinanziamento pubblico di una operazione non può superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

In altri termini, la spesa per contributi in natura e di lavoro in economia non può superare la spesa accertata per l'intera operazione dedotto il cofinanziamento regionale.

4.1.10 Spese non ammissibili – vincoli e limitazioni

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ribadisce che *“non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:*

- a) *IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);*
- b) *interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5 dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1698/2005 ;*
- c) *acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- b. l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- c. investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
- d. investimenti non funzionali al compimento dell'oggetto sociale e delle ratio dell'investimento.

4.1.11 Investimenti di sostituzione

Si intende per “investimenti di sostituzione” nelle aziende agricole: “Investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato. Si considerano investimenti di sostituzione anche gli investimenti di reimpianto relativi a colture arboree a fine ciclo (30 anni)”.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

c) Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.



REGIONE CALABRIA

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto a sostegno degli investimenti nelle aziende ad indirizzo bergamotticolo - Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41.

- Azione A: aiuti a sostegno degli investimenti nelle aziende bergamotticole;
- Azione B: aiuti a sostegno degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione del bergamotto e dei suoi derivati.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

PER LA PRESENTAZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AD INDIRIZZO BERGAMOTTICOLO

1) OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI

In attuazione della legge 25 febbraio 2000, n. 39 recante «Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati» e della Legge Regionale 14 ottobre 2002 n. 41 che all’articolo 14 disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ad indirizzo bergamotticolo. Il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria ha definito le disposizioni attuative e procedurali per la presentazione delle domande di aiuto a favore di misure volte al miglioramento della competitività del settore bergamotticolo.

In conformità con quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.39, l’obiettivo degli interventi è incrementare la competitività della filiera del bergamotto, al fine di:

- a) valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del bergamotto e delle attività connesse e conseguenti;
- b) tutelare l’ambiente e migliorare il paesaggio dell’area di produzione del bergamotto;
- c) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.

Legge Regionale 14 ottobre 2002, n. 41 prevede:

- Azione A: aiuti a favore degli investimenti nelle aziende bergamotticole.
- Azione B: aiuti a favore degli investimenti aziendali per la trasformazione e la commercializzazione del bergamotto e dei suoi derivati.

Le finalità dell’azione A sono:

- realizzare investimenti per l’ammodernamento aziendale;
- introdurre nuove tecniche di gestione;
- sostenere la riconversione colturale e/o l’ampliamento delle superfici coltivate mediante la realizzazione di nuovi impianti;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- sostenere l’introduzione di sistemi di qualità;
- accelerare l’adeguamento delle produzioni alle normative comunitarie in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro, igiene.

La finalità dell’azione B è ottenere un incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso investimenti finalizzati a:

- creazione, ammodernamento e miglioramento dell’efficienza delle strutture operanti nella lavorazione e condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- miglioramento qualitativo della produzione lavorata e trasformata.

Al fine di assicurare la conformità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il periodo 2007-2013 e considerato che gli interventi del presente Avviso sono coerenti (per tipologia di interventi ed intensità di aiuto) con quelli previsti dalla misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR Calabria 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione europea C(2010)1164 del 26.02.2010, la Regione Calabria si avvale della possibilità di utilizzare il plafond per gli aiuti supplementari (*Top-up*) di cui all’Allegato II della Decisione di approvazione del PSR per interventi conformi con la misura 121 del Psr Calabria.

2) DEFINIZIONI

Azienda agricola

L’azienda agricola è un’unità produttiva costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootechnica ad opera di un conduttore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale. La superficie dell’azienda è tutta quella in possesso dell’imprenditore così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Terreno agricolo

Per “terreno agricolo” si intende il terreno nel quale l’imprenditore agricolo esercita una delle attività considerate dall’art. 2135 del C.C.

Le categorie di terreno agricolo ammesse al sostegno sono individuate in:

- seminativi, colture permanenti, altre coltivazioni agricole (esclusi gli orti familiari), che risultano essere stati in produzione nei due anni precedenti la presentazione della domanda;
- ammissibili ai sostegni in riferimento all’art. 42 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Non sono ammissibili al sostegno le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo e le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto il regime sodivo in attuazione di specifiche Misure della precedente programmazione.

Imprenditore Agricolo Professionale

Ai sensi del comma 1, art. 1, del D. Lgs 99/2004, così come integrato dal successivo D. Lgs 101/05, “ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Nel caso in cui l’azienda sia localizzata in una zona svantaggiata le percentuali di riferimento sono il 25% del tempo lavorativo ed il 25% del reddito globale. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. (Cfr. Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) approvate con Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n. 188 del 29 marzo 2007).

Imprenditori agricoli associati

Sono considerati imprenditori agricoli associati:

- le società di persone e le associazioni, qualora lo statuto o l’atto costitutivo prevedano quale oggetto sociale l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Cod. Civ. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- le società cooperative, comprese le cooperative agricole di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, nonché i loro consorzi, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Cod. Civ.
- le società di capitali e le fondazioni qualora lo statuto o l’atto costitutivo prevedano come oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola.

L’impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale e ha l’obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi. Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all’impresa associata.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell’azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell’articolo 5 del

Reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003 e s.m.i. Essa costituisce la superficie eleggibile, al netto delle tare. Non sono eleggibili i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo.

Domanda di aiuto individuale

Per domanda individuale si intende la richiesta di contributi o premi proposta da soggetti singoli Unità

Unità Lavorativa Aziendale (ULA)

Unità di misura convenzionale basata sulla conversione delle ore lavorate presso l'azienda in addetti a tempo pieno considerato pari a 2100 ore anno. L'utilizzo di questo comune parametro di riferimento rende comparabile l'impiego di manodopera anche tra aziende che fanno ricorso al part-time. Costituiscono una ULA i lavoratori familiari quando raggiungono o superano le 2.100 ore lavorative annue; se non vengono raggiunte le 2.100 ore, viene calcolata la frazione corrispondente; i salariati fissi presenti tutto l'anno costituiscono una ULA; i salariati fissi che non sono presenti tutto l'anno costituiscono una ULA quando raggiungono o superano le 1.800 ore lavorative annue; se non vengono raggiunte le 1.800 ore viene calcolata la frazione corrispondente; per gli avventizi le ULA derivano dalle ore complessive diviso 1.800.

Impresa in difficoltà

Il concetto di impresa in difficoltà va definito in riferimento agli "Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", di cui alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, p.ti 9, 10 e 11.

Reddito di riferimento extra agricolo

L'ISTAT ha individuato il reddito extra agricolo di riferimento in 17.863 Euro al 2007. Tale valore costituirà parametro di riferimento fino ad ulteriore aggiornamento da parte dell'ISTAT.

Spesa pubblica

Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi.

CUP

Il CUP costituisce uno strumento che consente alla Pubblica Amministrazione, nelle sue varie articolazioni organizzative e territoriali, d'identificare ogni progetto d'investimento pubblico (che preveda cioè, in tutto o in parte, oneri a carico dei contribuenti), con una codifica valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti - pubblici e privati - coinvolti nel ciclo di vita dei progetti stessi, per seguirne, in prospettiva, l'evoluzione. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione, ossia al soggetto titolare del progetto, cui competono l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche, destinate alla realizzazione degli interventi.

Unità di Dimensione Europea (UDE) e Reddito Lordo Standard (RLS)

Una UDE (Unità di Dimensione Europea) è pari a 1.200 euro di RLS (Reddito Lordo Standard) totale.

Il reddito lordo standard (RLS) è la differenza tra il valore standard della produzione e l'importo standard di alcuni costi specifici e viene determinato per ogni singola specie vegetale e animale. Il reddito lordo standard totale dell'azienda corrisponde alla somma dei valori ottenuti per ogni attività colturale moltiplicando i RLS unitario per il numero di unità rispettive.

Filiera corta

Una filiera di approvvigionamento che presenta un numero ridotto di passaggi tra la fase della produzione e quella della commercializzazione, attraverso l'attuazione di forme dirette di offerta del prodotto sul mercato da parte degli operatori economici interessati, anche mediante la riduzione degli intermediari e l'attuazione di forme di cooperazione.

Azione A) Aiuti a favore degli investimenti nelle aziende bergamotticole.

Ambito di intervento

L'obiettivo strategico dell'azione è accrescere la competitività, la capacità di creare valore aggiunto e migliorare la performance globale delle aziende bergamotticole, che ricadono nell'area vocata della Provincia di Reggio Calabria attraverso l'ammodernamento delle stesse nel rispetto degli standard comunitari applicabili.

Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli ed associati. I beneficiari dell'intervento "filiera corta" sono solo imprenditori agricoli associati.

Descrizione tecnica

L'azione introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali, funzionali al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nell'azione, che dovranno comportare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola.

Azione B) Trasformazione e commercializzazione del bergamotto e dei suoi derivati

Ambito di intervento

L'azione si propone di contribuire a creare un settore bergamotticolo più integrato, forte e dinamico incentrato sulle priorità della modernizzazione e dell'innovazione della filiera agroalimentare, in particolare attraverso un sostegno alla diversificazione dell'attività intesa come ampliamento della gamma dei prodotti da immettere sul mercato.

Beneficiari

I beneficiari sono le imprese di lavorazione-trasformazione e/o commercializzazione del settore agroalimentare, anche in forma associata, limitatamente a quelle micro, piccole e medie ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Le imprese a cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, della suddetta raccomandazione, che occupano meno di 750 addetti o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di euro e che non risultano essere in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02.

Sono ricomprese in questa definizione anche le imprese artigiane che trasformano in proprio la materia prima agricola, partendo dalla lavorazione del frutto intero (bergamotto) e/o dei suoi sottoprodotti. Il prodotto finale dovrà essere un prodotto non agricolo (fuori dall'Allegato I del Trattato CE).

Sono, inoltre, beneficiarie le aziende agricole bergamotticole, singole ed associate, che utilizzano materia prima agricola di provenienza non aziendale per almeno i 2/3 della produzione da trasformare.

Descrizione tecnica dell'azione B

L'azione introduce un regime di sostegno per le imprese che realizzano investimenti materiali e immateriali funzionali al raggiungimento degli obiettivi esplicitati attraverso interventi finalizzati alla trasformazione e commercializzazione del bergamotto e dei suoi derivati (es. olio essenziale, canditi, succhi, dolci, condimenti e ingredienti, prodotti da forno, bevande etc.).

Requisiti di accesso Azione A e B

I requisiti di accesso al sostegno per l'azienda agricola sono:

- Presentazione di un Piano di Miglioramento Aziendale o Business Plan, da cui si evinca il miglioramento del rendimento globale dell'impresa ed il miglioramento dei requisiti sulla condizionalità;
- Nel caso di imprenditori associati che realizzano investimenti collettivi la redditività va dimostrata attraverso un Business Plan unico che riguarderà l'iniziativa oggetto del finanziamento.

Il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola sarà valutato attraverso un Piano di Miglioramento Aziendale o il business plan sulla base di almeno uno dei seguenti aspetti:

- incremento della redditività;

- incremento dell'occupazione;
- introduzione di nuove tecnologie e innovazioni di processo e di prodotto;
- incremento del grado di integrazione verticale e/o orizzontale;
- incremento delle performance aziendali in materia di sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente (risparmio idrico, risparmio energetico, riduzione dell'inquinamento ambientale, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili).

Interventi ammissibili

Azione A)

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti *investimenti di tipo materiale*:

1. investimenti relativi alla realizzazione di nuovi impianti e la conversione e ricostituzione di impianti degradati di bergamotto;
2. investimenti aziendali atti a favorire un uso efficiente della risorsa idrica, attraverso l'impiego di tecniche di irrigazione a basso consumo idrico;
3. interventi di ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali per ridurre i costi di produzione;
4. "filiera corta" acquisto di nuove macchine ed attrezzature finalizzati alla coltivazione e raccolta del bergamotto realizzazione e/o allestimento di immobili e relative attrezzature per la trasformazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione del bergamotto se prevalentemente (almeno i 2/3) di produzione aziendale. Sono inclusi i costi per l'acquisto di dotazioni e attrezzature informatiche, attrezzature di laboratorio di analisi e strumentazione per verifica di parametri qualitativi delle produzioni aziendali;
5. realizzazione di impianti tecnologici, fino ad una potenza di 1MW per la produzione di energia ottenuta da biomassa agro-forestale e da altre fonti di energia alternativa, nel limite del 10% del totale dell'investimento. L'energia prodotta dovrà essere destinata totalmente all'auto-consumo dell'azienda agricola e l'investimento dovrà essere commisurato al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'azienda stessa. Nel caso di impianti collettivi, realizzati da più aziende, questi devono essere commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni di tutte le aziende interessate;

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti investimenti *di tipo immateriale*:

- realizzazione e acquisizione di sistemi di gestione della qualità (ad es. certificazioni volontarie e certificazioni della GDO);
- costi generati dall'acquisto o utilizzo di brevetti e licenze e dall'acquisto di software di gestione.

Azione B)

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti investimenti *di tipo materiale*:

- impianti di trasformazione, commercializzazione e stoccaggio di olio essenziale di bergamotto e dei prodotti artigianali ricavati dalla lavorazione del frutto intero (bergamotto) e/o dei suoi sottoprodotto;
- acquisto o leasing (con patto di acquisto) di impianti, macchine, attrezzature;
- investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile volti a soddisfare i fabbisogni dell'impresa, nel limite del 15% del totale dell'investimento. Non si finanziano impianti di taglia complessivamente superiore ad un 1MW. L'energia prodotta dovrà essere destinata totalmente all'auto-consumo dell'impresa e l'investimento dovrà essere commisurato al soddisfacimento del fabbisogno energetico della stessa. Nel caso di impianti collettivi, realizzati da più imprese, questi devono essere commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni di tutte le imprese interessate;
- investimenti volti alla protezione e tutela dell'ambiente attraverso l'adozione di processi e tecnologie finalizzati a ridurre l'impatto ambientale del ciclo produttivo;
- adozione di tecnologie per un miglior impiego dei sottoprodotto;
- investimenti finalizzati alla diversificazione e innovazione della gamma produttiva del bergamotto e suoi derivati.

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti investimenti *di tipo immateriale*:

- acquisizione di *know-how*;
- acquisto di software;
- creazione e/o implementazione di siti internet;

- acquisto di brevetti e licenze.

Le spese per investimenti immateriali sono ammissibili a sostegno solo se connesse agli investimenti di tipo materiale e non possono in ogni caso superare il 10% della spesa totale ammissibile.

Sono ammesse le spese generali connesse a quelle sostenute per gli investimenti strutturali e gli impianti entro un limite massimo del 9%, ivi incluse le spese tecniche che non potranno superare il 6%. Nel caso di progetti particolarmente complessi, per la cui realizzazione sono richiesti nulla osta e/o pareri delle Autorità pubbliche che comportano la predisposizione di ulteriori elaborati per il tecnico, il massimale potrà essere aumentato al 7%. Per quanto concerne opere, impianti, macchinari, attrezzature e arredi il cui costo è determinato in base ai preventivi, le spese generali non possono superare il 3%.

Vincoli e limitazioni

Sono esclusi dagli investimenti finanziabili le seguenti tipologie di spese:

- investimenti di mera sostituzione ovvero quelli finalizzati semplicemente a sostituire macchinari esistenti, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Si considerano investimenti di sostituzione anche gli investimenti di reimpianto relativi a colture arboree a fine ciclo (30 anni);
- acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 e art. 2, 3° comma, lettera d) del D.M. n. 454 del 14 dicembre;
- investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative cogenti in materia di ambiente, igiene e benessere;
- gli investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabilite nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);
- l'Iva;
- l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature usati;

Impegni ed obblighi del beneficiario

- condurre l'azienda per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo;
- non cambiare la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento rispettivamente per un periodo di 5 e 10 anni dalla liquidazione del saldo.
- tenere per un quinquennio dalla decisione individuale di liquidazione del saldo finale la contabilità aziendale e rendere disponibili i relativi dati.

Documentazione richiesta

1. Titolo di disponibilità del terreno oggetto degli interventi, debitamente registrato, da cui si evinca la disponibilità del fondo per almeno 12 (dodici) anni dalla data di presentazione della domanda;
2. Principali elaborati grafici dell'intervento (situazione *ex ante* e situazione *ex post*): planimetrie, piante, sezioni e prospetti; computo metrico delle opere;
3. Dichiarazione, resa in forma di dichiarazione giurata da un tecnico abilitato, che per l'intervento in proposta nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento in proposta non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste;
4. Piano di Miglioramento Aziendale o Business Plan. Per le imprese associate il Business Plan dovrà essere unico e riguardare l'intera iniziativa oggetto del finanziamento. Nel PMA o BP dovranno puntualmente essere associate le singole voci di spesa alle priorità di filiera, onde consentire la puntuale valutazione dell'attinenza delle spese con le priorità di filiera;
5. Allegato "Val_Bergamotto" per la determinazione, in forma autovalutativa, dei punteggi relativi al progetto proposto;

I beneficiari dell'azione B dovranno, inoltre, produrre:

6. Copia bilancio/dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione il bilancio di previsione;
7. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con cui si attesta di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

Localizzazione

Zona di produzione della denominazione di origine protetta "Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale", comprende l'area vocata della Provincia di Reggio Calabria (cfr. art. 3 del Disciplinare per la DOP "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio Essenziale")

Intensità dell'aiuto

Gli aiuti saranno erogati in conto capitale. Si accorda un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore.

Azione A)

Il contributo massimo ammissibile è pari a € 200.000,00.

L'intensità dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole è così ripartito:

- 60% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nelle zone svantaggiate;
- 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nelle altre zone;
- 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui art. 36 lettera a) punti i), ii) ed iii) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 Settembre 2005;
- 40% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle altre zone.

Azione B) e Azione A) "Filiera corta"

Il sostegno sarà concesso a norma del Reg. (CE) "de minimis" n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379 del 28 dicembre del 2006), l'aiuto pubblico massimo previsto è pari a 200.000 euro.

L'intensità di aiuto pubblico massimo concedibile è pari al 50% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

Azione A:

1. INDICATORE DI COERENZA (P.ti 25 max)

Grado di coerenza con le priorità individuate nell'analisi di filiera:

- realizzazione di nuovi impianti di bergamotto nei territori vocati con impiego di varietà che assicurano l'ampliamento dei calendari di produzione (12 p.ti);
- investimenti finalizzati al miglioramento della qualità delle produzioni (5 p.ti);
- riconversione varietale nelle aree particolarmente vocate per la singola specie nei comprensori identificati come prioritari, utilizzando varietà che rispondono alle esigenze del mercato e garantiscono un ampliamento dei calendari di produzione e commercializzazione (8 p.ti);

2. INDICATORE DI PRODUZIONI DI QUALITÀ (P.ti 8)

Progetti che riguardano produzione certificate BIO.

3. INDICATORE DI STATUS (P.ti 8)

Proposte presentate da IAP

4. INDICATORE AMBIENTALE (P.ti 6)

Interventi finalizzati all'introduzione di tecniche a basso impatto ambientale (risparmio risorse idriche, produzione energia da fonti rinnovabili e alternative, agricoltura conservativa);

5. INDICATORE DELLE PARI OPPORTUNITÀ (p.ti 6)

Progetti presentati da imprenditrici donne e da giovani

6. INDICATORE DI CONFERIMENTO (P.ti 3)

Conferimento del prodotto ad un'organizzazione di produttori

7. INDICATORE DI AGGREGAZIONE (P.ti 4)

Agricoltori in forma associata

Azione B:

1. INDICATORE DI COERENZA (P.ti 25 max)

Grado di coerenza con le priorità individuate nell'analisi di filiera:

- investimenti finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei costi di produzione e/o la diversificazione della gamma di prodotti innovativi (per es. prodotti 4-5 gamma, succo fresco bevibile, etc.) in linea con le tendenze di mercato (12 p.ti);
- investimenti finalizzati a favorire la concentrazione dell'offerta attraverso la realizzazione/ammodernamento di strutture per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto (5 p.ti);
- investimenti che aumentano il contenuto di servizio al consumo dei prodotti (per es. packaging etc..) (8 p.ti).

2. INDICATORE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (P.ti 5)

Investimenti finalizzati all'utilizzo di scarti/rifiuti/sottoprodotti;

3. INDICATORE DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO (P.ti 6)

Investimenti finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo che assicurano il miglioramento delle condizioni di commercializzazione, il mantenimento della qualità e salubrità e la sicurezza alimentare dei prodotti;

4. INDICATORE DI PENETRAZIONE COMMERCIALE (P.ti 3)

Investimento che facilita la collocazione del prodotto sui mercati esteri e nazionali¹;

5. INDICATORE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (P.ti 8)

Investimenti per introduzione nuovi prodotti / nuovi processi;

6. INDICATORE DELLE PARI OPPORTUNITÁ (p.ti 4)

Progetti presentati da imprenditrici donne e da giovani;

7. INDICATORE DI DIVERSIFICAZIONE (Max p.ti 5)

Investimenti finalizzati alla produzione di una gamma di derivati del bergamotto

8. INDICATORE DI STATUS (p.ti 4)

Aziende agricole, singole ed associate, che utilizzano materia prima agricola di provenienza non aziendale per almeno i 2/3 della produzione da trasformare.

¹ Gli investimenti afferenti il miglioramento della capacità di penetrazione dei prodotti sui mercati esteri ed extraregionali dovranno chiaramente emergere dal Business Plan al fine di potere essere assunti come utili per la determinazione dell'indicatore.